

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VOLTI ALLA

REALIZZAZIONE DI BUDGET INDIVIDUALI DI SALUTE (BIS),

A SOSTEGNO DI

PROGETTI RIABILITATIVI PERSONALIZZATI (PRP) PER L'AAS N. 2

Lotto n. 1 CIG 65330760DE

TRA

- la dott.ssa Elena Pitton, nata a Trieste il 31.01.1967 e domiciliato per la carica presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito EGAS per brevità), con sede in via Pozzuolo, n. 330 a Udine, che interviene nel presente atto, in nome e per conto l'EGAS, C.F./P. IVA 02801630308, in qualità di Direttore della SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate

E

- il Sig. [REDACTED] interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della capogruppo dell'ATI composta dalla mandataria Il Mosaico Consorzio di Coop. Sociali – Società Cooperativa Sociale, con sede in Viale XXIV Maggio, n. 5, in Gorizia, C.F./P.IVA 00496150319, come da Delibere del CDA del 27.05.2016 e dalla mandante Televita Spa.

PREMESSO

- con determinazione dirigenziale nr. 640 del 16.11.2015 è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per i soggetti da invitare alla procedura negoziata, da esperire ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di servizi volti alla realizzazione di budget individuali di salute (BIS) a sostegno dei Progetti riabili-

tativi personalizzati (PRP) per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale n. 2/3/4;

- con Determinazione Dirigenziale n. 733 del 29/12/2015, si è provveduto all'avvio della seconda fase della procedura approvando le norme di partecipazione alla procedura, lo schema di convenzione il capitolato speciale d'appalto e la bozza di lettera di invito;

- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del EGAS n. 462 del 19.09.2016 è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare in via definitiva ed efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs 163/06, l'affidamento del servizio riferito al lotto n. 1 di cui trattasi, all'operatore economico sopra citato, per un importo complessivo presunto aggiudicato IVA esclusa pari ad € 14.398.560,00;

- che l'ATI composta da Il Mosaico Consorzio di Cooperative Sociali e Televita Spa è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, EGAS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del d.lgs 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione;

- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della Convenzione, il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva di tutti i componenti dell'ATI, e che gli stessi sono conservati agli atti dell'ente;

- è stata consegnata copia di un'adeguata polizza assicurativa per danni a persone o cose, che possono verificarsi durante lo svolgimento

del servizio;

- è stata consegnata copia dell'atto notarile di costituzione dell'ATI
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, l'ATI composta da Il Mosaico Consorzio di Cooperative Sociali e Televita Spa ha prestato, in conformità all'art. 113 del D. Lgs. 163/06, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria numero 2016/50/2403889, rilasciata da Società Reale Mutua di Assicurazioni Spa, agenzia di Udine, per l'importo di € 719.928,00, emessa il 30.09.2016;
- che alla presente Convenzione non si applica il termine dilatorio ai sensi di quanto previsto dall'art 11 c.10.

VISTI

- la procedura negoziata ai sensi degli art. 20 e 27 del d. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di servizi volti alla realizzazione di budget individuali di salute (bis), a sostegno di progetti riabilitativi personalizzati (PRP) per l'AAS n. 2/3/4;
- il "Capitolato speciale per l'affidamento di servizi volti alla realizzazione di budget individuali di salute (BIS), a sostegno di progetti riabilitativi personalizzati (PRP) per l'AAS n. 2/3/4, firmato digitalmente e conservati agli atti dell'EGAS;
- l'offerta economica relativa alla gara a procedura negoziata (ID15SER019) per l'affidamento per l'affidamento di servizi volti alla realizzazione di budget individuali di salute (bis), a sostegno di progetti riabilitativi personalizzati (PRP) per l'AAS n. 2/3/4, datata 25.02.2016, conservati agli atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA

art. 1 (Oggetto)

Il presente atto disciplina l'affidamento di servizi volti alla realizzazione di budget individuali di salute (BIS), a sostegno di progetti riabilitativi personalizzati (PRP) per l'ente di seguito indicato:

- A.A.S. n. 2 Bassa Friulana Isontina

I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione del servizio e i prezzi base fissati a pena di esclusione sono specificati nel Capitolato Speciale.

art. 2 (Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l'aggiudicatario, l'EGAS stipula la presente Convenzione, con la quale verrà regolamentato il servizio oggetto della presente gara, nei limiti dell'importo massimo aggiudicato.

Il singolo contratto verrà concluso a tutti gli effetti tra i singoli enti ed il Fornitore attraverso l'emissione del "Contratto derivato".

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l'Amministrazione contraente si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del "Contratto derivato".

Con la stipula della Convenzione, l'aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, il "Contratto derivato" emesso dall'ente che utilizzerà la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo aggiudicato.

La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l'EGAS nei confronti del Fornitore, contenendo la Convenzione stessa le condizioni ge-

nerali del contratto di fornitura concluso dall'ente con l'emissione del "Contratto derivato".

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali del Contratto derivato è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione del "Contratto derivato", si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (art 299 e seguenti) di cui al DPR 207/2010.

art. 3 (Variazioni nell'esecuzione contrattuale)

L'importo complessivo del servizio è valutato in presunti

LOTTO 1 A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina € 14.398.560,00

(I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta)

I dati di attività relativi al presente contratto sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrebbe subire variazioni, in aumento o in diminuzione - nel corso del periodo contrattuale, dovute a modifiche negli assetti organizzativi dell'ente. Tali variazioni rientreranno nel limite massimo (in aumento e/o in diminuzione) del 20% dell'importo aggiudicato.

Nel corso dell'esecuzione del servizio il pacchetto complessivo dei BIS (comprese le altissime intensità) e il valore degli interventi flessibili (collettivi e individuali), potranno subire variazioni.

EGAS potrà richiedere altresì alla ditta aggiudicataria variazioni in aumento o in diminuzione nei casi disciplinati dall'art. 311 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

EGAS si riserva altresì qualora se ne ravvisasse la necessità di procedere

ai sensi dell'art. 57 c.5 lettera b.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

art. 4 (Cauzione definitiva)

La cauzione definitiva prestata dall'ATI composta da Il Mosaico Consorzio di Cooperative Sociali e Televita Spa resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo.

2. In caso di inadempimenti contrattuali, EGAS esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l'ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

art. 5 (Durata del servizio)

La Convenzione stipulata ha durata di 48 (quarantotto) mesi dal 01.02.2017 eventualmente rinnovabile per eguale periodo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'avvio del servizio dovrà essere garantito entro 45 giorni naturali e con-

secutivi dalla data di sottoscrizione della convenzione salvo diverso accordo con l'Azienda destinataria del servizio.

Gli enti potranno recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora nei servizi delle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto da EGAS, il servizio alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 12 mesi oltre alla scadenza naturale.

art. 6 (Determinazione del prezzo)

Il canone offerto si intende comprensivo di:

- costi diretti ed indiretti per il personale impiegato;
- costi relativi al materiale di consumo necessario per tutte le attività gestite,
- costi inerenti le attività collettive
- costi per i prodotti per l'igiene della persona e degli ambienti, materiali di guardaroba, beni economici, materiali sanitario di uso comune (ove previsto dal CSA).
- costi del servizio di cucina (approvvigionamento generi alimentari, preparazione e somministrazione), compreso la predisposizione del

piano di autocontrollo secondo quanto previsto dal sistema HACCP nonché la formazione del personale impiegato in detto servizio. Detto piano di autocontrollo dovrà essere presentato all'Azienda Sanitaria prima dell'inizio del servizio (ove previsto dal servizio)

- costi del servizio pulizie locali,
- costi del servizio lavanderia e guardaroba per la biancheria degli ospiti e di struttura (ove previsto);
- costo gestione automezzi;
- smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività svolte;
- costi di formazione del personale;
- spese generali e utile di impresa;
- degli oneri di natura fiscale

ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Si rimanda a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

art. 7 (Revisione prezzi)

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati, non potranno essere oggetto di modificazione e saranno comprensivi di tutte le spese connesse all'esecuzione del presente servizio.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita istanza di parte, a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 .

In caso di mancata pubblicazione, da parte del competente Osservatorio,

dei costi standardizzati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) del citato D. Lgs. 163/2006, la revisione potrà essere concessa applicando, ai corrispettivi di gara, l'aumento pari al 75% dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all'anno contrattuale precedente.

La revisione dei prezzi avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell'EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

art. 8 (Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell'appaltatore)

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell'osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda integralmente a quanto indicato in Capitolato speciale.

Si precisa che è esclusivo onere della ditta, tra l'altro, l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell'appalto, l'assunzione del rischio d'impresa.

Sicurezza e salute dei lavoratori (ove applicabile)

L'impresa appaltatrice dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 s.i.m., ed in particolare il disposto dell'art.4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

La ditta aggiudicataria dovrà:

- dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione

atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi;

- comunicare all'ente, prima dell'inizio del servizio il nominativo del soggetto responsabile in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.i.m.).

Ove previsto dalla normativa vigente l'ente e la ditta aggiudicataria procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/08 s.i.m..

Le dichiarazioni, gli obblighi ed i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente della ditta stessa) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.i.m.

I controlli sanitari, a cura e a spese della ditta stessa, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell'ente e dal medico competente della ditta. (D. Lgs. 81/2008 s.i.m.). Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

In ogni momento la Direzione Sanitaria potrà disporre l'accertamento

del possesso dei requisiti sopra menzionati.

Personale

Il personale impiegato nell'appalto dovrà

- possedere i requisiti e le capacità professionali necessarie per lo svolgimento delle prestazioni previste dal capitolato speciale
- essere di provata capacità e moralità
- dimostrare di essere a conoscenza delle diverse problematiche concernenti le realtà socio-sanitarie
- attenersi alle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei Dipendenti degli enti adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (ove pertinenti).

Qualora l'Azienda:

- 1) ritenesse che uno o più unità di personale impiegato nell'appalto non possieda i requisiti tecnici indispensabili per un efficiente ed efficace svolgimento del servizio o si comporti in modo tale da compromettere la corretta esecuzione del servizio, si riserva il diritto di richiedere alla Ditta aggiudicataria l'adozione di provvedimenti opportuni non esclusa anche la sostituzione del personale;
- 2) rilevi il mancato rispetto delle norme e disposizioni da parte del personale impiegato nell'appalto, ne darà comunicazione all'appaltatore per le determinazioni conseguenti. In caso di situazioni particolarmente gravi, l'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale coinvolto.

L'impresa appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri

dipendenti e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, senza differenza alcuna.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa appaltatrice.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'ente , almeno 15 gg. prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (incluso una copia dello stesso) , funzioni e CCNL di riferimento. L'inquadramento del personale deve essere nel profilo corrispondente ai requisiti dello richiesti presente capitolato. (educatore, addetto all'assistenza.. ecc.)

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno cinque del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato all'Ente entro 24 ore, parimenti entro tale termine dovranno essere comunicati anche i nuovi assenti.

La ditta aggiudicataria:

- dovrà esibire ad ogni richiesta dell'amministrazione il libro matricola, il libro paga ed il registro previsto dalle vigenti norme.
- dovrà garantire una presenza costante delle unità numeriche lavorative necessarie al corretto espletamento del servizio e provvedendo alle eventuali assenze del personale con immediate sostituzioni.

Responsabilità dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamento con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed a quelle che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di riferimento per i settori inerenti il servizio appaltato, durante tutto il periodo della validità del presente appalto. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

L'appaltatore

- deve presentare, su richiesta dell'ente, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti;
- deve trasmettere periodicamente copia dei modelli DM 10 - DS 10 INPS muniti di cedola attestante l'avvenuto pagamento, nonché -

a richiesta dell'ente - gli estratti delle buste paga del personale
impiegato nel servizio.

Rientrando il presente appalto nell'ambito dei servizi essenziali, la ditta
appaltatrice è obbligata a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti
le disposizioni di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146 sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le
determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia
per l'attuazione della predetta legge.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di
darne notizia scritta a tutto il personale dipendente.

Coordinatore del servizio

La ditta aggiudicataria , con criteri concordati e con il gradimento del
DSM, individuerà uno o più referenti/coordinatori per gruppi omogenei
di PTRP.

In caso di sostituzione, la ditta è tenuta ad individuare un nuovo
responsabile, scelto fra persone di comprovata esperienza specifica nel
settore.

Il coordinatore è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle
prestazioni stabilite nel capitolato speciale.

Ogni rapporto intercorrente tra l'ente e la ditta inerente l'attività viene
curato dal Coordinatore.

La ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del relativo con-
tratto comunica il nome e recapiti (telefono, fax ed e-mail) del coordina-
tore.

Si rinvia al Capitolato Speciale d'appalto.

Disposizioni generali

Il soggetto aggiudicatario ed il suo personale sono obbligati a conformarsi alle procedure operative richieste e/o dichiarate nell'offerta.

Inoltre il personale dovrà attenersi alle seguenti disposizioni generali, ove applicabili:

1. operare sempre nel rispetto della normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro;

2. non prendere visione di documenti o file del S.S.R., Sistemi sanitari europei equivalenti o altro per finalità non attinenti ai servizi oggetto dell'appalto e comunque mantenere il segreto su fatti, organizzazione e andamento dell'attività;

3. tenere un comportamento corretto, adeguato e osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni in materia di tutela di riservatezza a favore dell'utenza.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'Amministrazione dovrà essere in grado, in qualsiasi momento, di verificare l'andamento del progetto conformemente alle modalità stabilite per ogni tipo di attività.

art. 9 (Risoluzione del contratto)

L'ente che ha stipulato il Contratto derivato e l'EGAS per la Convenzione stipulata potranno procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

a) grave inadempienza alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;

b) sospensione del servizio per fatto della ditta aggiudicataria;

c) frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del contratto e per

mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nello stesso dopo l'applicazione delle penalità;

d) cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006;

e) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.i.m. sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;

f) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”.

g) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d'Integrità.

h) irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico del personale impiegato nell'appalto, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Qualora il ritardo sia ripetuto per più di tre volte, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto.

Per le inadempienze diverse da quelle sopra citate le stesse saranno formalmente contestate dall'EGAS ai sensi dell'art. 1453 s.s. del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto EGAS si riserva di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per EGAS di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. C.C., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 C.C. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

art. 10 (Clausola penale)

Le eventuali inosservanze degli obblighi contrattuali che dovessero verificarsi nonostante le attività previste dal meccanismo di cogestione, daranno luogo all'applicazione di penalità come di seguito indicate:

Descrizione inadempienza	Giudizio di gravità	Importo penale per singola infrazione
Ritardo nell'avvio del servizio (rispetto al termine previsto dal C.S.A.) per cause imputabili all'appaltatore		€ 500 per ogni giorno di ritardo
Presenza giornaliera in servizio degli operatori non conforme, per profili professionali e/o standard	Bassa	€ 500,00
	Media	€ 1.000,00
	Alta	€ 2.500,00
Mancato rispetto del P.T.R.P	Bassa	€ 500
	Media	€ 2.000,00
	Alta	€ 4.000,00
Mancato rispetto delle scadenze temporali per il monitoraggio del servizio, concordate in sede di avvio del servizio (per cause imputabili alla ditta aggiudicataria)		€ 500 fino a 15 gg. di ritardo (una tantum)
		€ 1.000,00 dal 16 al 30 gg. di ritardo (una tantum)
		€ 250 al giorno dal 31 gg. di ritardo
<ul style="list-style-type: none"> ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente. 		€ 500 per ogni giorno di ritardo

La gravità della deficienza o infrazione verrà valutata in contraddittorio

tra i competenti uffici dell'Azienda ed il Rappresentante Responsabile della Ditta.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi e a tutela dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da un confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità:

- segnalazione con lettera raccomandata A.R. dell'Azienda alla Ditta della contestazione relativa all'inadempienza, precisandone le circostanze, l'irregolarità rilevata, ecc..
- entro 10 gg. la Ditta dovrà presentare idonee giustificazioni;
- l'Azienda provvederà entro i 15 gg. successivi a comunicare alla Ditta le proprie determinazioni e l'eventuale applicazione della penalità prevista dal presente articolo.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dell'ente e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Azienda, per qualsiasi motivo, EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 11(Garanzia e responsabilità del servizio)

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei prov-

vedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

L'ente non risponderà di eventuali danni a persone o cose verificatisi durante l'espletamento del servizio; la ditta aggiudicataria è tenuta a dare prova della stipula di un'adeguata polizza assicurativa per danni a persone o cose, che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio. Esonera infine l'Azienda da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda, in conseguenza anche di furti.

La ditta aggiudicataria, priva dell'inizio del servizio, deve stipulare polizza assicurativa RCT-RCO con massimale non inferiore a € 1.500.000,00, per ogni evento, a beneficio dell'ente, valida per l'intero periodo di vigenza contrattuale, contro qualsiasi danno arrecato a terzi dalla ditta medesima.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 12 (Controllo di qualità)

Si rinvia al capitolato speciale d'appalto.

art. 13 (Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Cessione del contratto

E' fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 116 del D. Lgs. 163/2006.

Cessione del credito

La cessione del credito è regolata dall'art.117 D. Lgs. 163/2006.

Subappalto

Il subappalto non è consentito considerazione della particolare tipologia del servizio oggetto dell'affidamento.

art. 14 (Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali)

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, EGAS o l'ente a loro insindacabile giudizio, avranno facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto del EGAS e dell'A.A.S n. 5 di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

art. 15 (Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell'azienda; eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate all'ente che ha emesso il "Contratto derivato".

Per le modalità operative si rinvia a quanto disposto dal capitolato speciale.

art. 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

La ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 s.i.m. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della medesima legge si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

art. 17 (Controversie)

Per tutte le controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

art. 18 (Scioperi e causa di forza maggiore)

Poiché il servizio contemplato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà venir soppresso o ridotto per nessuna ragione.

In caso di scioperi o cause di forza maggiore, la Ditta dovrà in ogni caso garantire un servizio di emergenza, concordandone le modalità con i Responsabili aziendali dei Servizi; di tali situazioni dovrà, comunque, essere dato congruo preavviso.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la ditta affidataria dell'appalto potrà sospendere la prestazione dei servizi.

art. 19 (Clausola di salvaguardia occupazionale)

In caso di cambio di gestione dovuto al nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il numero dei dipendenti e la qualifica siano ar-

monizzabili con l'organizzazione scelta dall'impresa aggiudicataria *garantendo agli stessi le medesime condizioni economiche maturate fino al momento del subentro* (secondo quanto espresso dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel parere 30.04.2014 al quale di rimanda).

art. 20 (Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/2006 s.i.m. in materia di Privacy sono demandati all'A.A.S. n.5 "Friuli Occidentale" cui compete la gestione contrattuale.

art. 21 (Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto (eventuale imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili) come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

All'atto di invio della convenzione per la relativa sottoscrizione EGAS emetterà nota di debito per le spese contrattuali dovute dall'aggiudicatario che provvederà al pagamento entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della nota debito. Ai fini della comprova dell'avvenuto pagamento la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere entro il medesimo termine copia del relativo documento.

In caso di mancato pagamento EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale.

Le modalità di pagamento saranno comunicate contestualmente alla trasmissione della nota debito.

L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dell'ente, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 22 (Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 23 (Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o del singolo "Contratto derivato" (o di parte di esse) da parte dell'EGAS e/o dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Per EGAS

F.to digitalmente dott.ssa Elena Pitton

Per l'ATI Il Mosaico Consorzio di Coop. Sociali - Società Cooperativa Sociale e Televita Spa

F.to digitalmente Sig. [REDACTED]